



# COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno



## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Publicato all'albo Pretorio

**Nr. 400**

**del 02/05/2026**

**REG ORD. N ° 18 / V / C -- del 02/05/2026**

**OGGETTO:**

**PROVVEDIMENTI LIMITATIVI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA NEL CENTRO ABITATO DI CENTOLA, PER ESIGENZE INDIFFERIBILI CONNESSE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, IN CONCOMITANZA DELLA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA S.R. ex S.S. nr. 447.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA**

**VISTA** l'Ordinanza nr. 350 del 27/04/2026, emessa dalla Provincia di Salerno – Settore viabilità -, con la quale è stata disposta la chiusura totale al transito della S.R. ex S.S. 447, al Km. 41+000 per consentire i previsti lavori di messa in sicurezza stradale ai fini della mitigazione del dissesto idrogeologico del tratto stradale di via Roma in Centola capoluogo;

**RICHIAMATA** l'ordinanza nr. 68/2005 del 04/07/2005, emessa dal Comune di Centola – Settore Vigilanza -, con la quale veniva istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate in via Tasso, piazza San Nicola di Mira, piazza Ten. Col. Med. P. Imbriaco e via Roma di Centola capoluogo;

**CONSIDERATO** che, con la temporanea chiusura della S.R. ex S.S. 447, tutto il flusso di traffico veicolare viene dirottato sulle strade comunali denominate: via A. De Gasperi – via SS. Trinità - via Arianiello – via Chiusa – via Velardino e via Serrone, in quanto uniche arterie stradali alternative;

**CONSIDERATO** che le predette strade comunali, in diversi punti, hanno una larghezza limitata tale da non consentire il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia;

**RITENUTO** altresì, di contemperare le esigenze degli utenti della strada e per consentire i regolari servizi essenziali di pubblico trasporto e dei mezzi di soccorso, si rende necessario e opportuno provvedere all'emissione di apposito provvedimento che disponga una diversa articolazione della circolazione veicolare in Centola capoluogo, limitatamente alle strade interessate all'intenso transito veicolare;

**CONSIDERATO** che, fino alla riapertura al transito della S.R. ex S.S. 447, occorre comunque assicurare il transito, adottando ogni provvedimento ritenuto idoneo per la sicurezza degli utenti;

**RITENUTO** - al fine di evitare ingorghi e migliorare anche le condizioni di vivibilità della popolazione avente dimora nei tratti di strade interessate al transito veicolare - **necessario** disciplinare la circolazione veicolare a senso unico, regolato da impianto semaforico, nel tratto ove la sede stradale assume dimensioni ridotte;

**VISTO** l'art. 7 del D.lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. (nuovo codice della strada), nella parte in cui testualmente dispone: "*nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade*" ed, inoltre, "*vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati*";

**VISTO** l'Artt. 54 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ii;

**VISTO** il Decreto Sindacale Prot. nr. 5273 del 10/04/2024, con il quale lo scrivente, è stato incaricato della Responsabilità del Settore Vigilanza - Polizia Locale, Viabilità, Protezione Civile;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495 e ss.mm. ii;



## ORDINA

per i motivi innanzi indicati, con effetto dal **04/05/2026 e fino alla riapertura** della strada S.R. ex S.S. nr. 447:

1. **L'ISTITUZIONE del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico**, con inizio (direzione Foria): dall'innesto di via SS. Trinità/via A. De Gasperi – seguendo sulle seguenti strade: via SS. Trinità (secondo tratto) - via Arianiello – via Chiusa e ultimo tratto di via Roma e con inizio (direzione Palinuro): dall'innesto di via R. Talamo/via Roma – seguendo sulle seguenti strade: via Roma – via Chiusa – via Arianiello e secondo tratto di via SS. Trinità.
2. **L'ISTITUZIONE del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 q.l.** – eccetto per i veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine e per gli scuolabus – sulle seguenti strade: **via A. De Gasperi, nel tratto compreso tra l'uscita del parcheggio comunale denominato "Donna Nina" e l'innesto con via SS. Trinità - via SS. Trinità – via Arianiello – via Chiusa.**
3. **L'ISTITUZIONE del divieto di sosta e fermata permanente - su ambo i lati** – sulle seguenti strade: **via A. De Gasperi, nel tratto compreso tra l'uscita del parcheggio comunale denominato "Donna Nina" e l'innesto con via SS. Trinità – via SS. Trinità (secondo tratto) – Via Arianiello – via Chiusa.**
4. **Alla ditta esecutrice** di mettere in essere ogni precauzione e tutela della pubblica e privata incolumità e contestualmente adottare tutte le misure necessarie **a rendere fruibile il tratto stradale di via Roma, esclusivamente fino all'innesto con via Quercia, ai pedoni** mediante la realizzazione di apposito percorso temporaneo in regime di piena sicurezza.
5. **Alla ditta esecutrice**, durante l'esecuzione dei lavori e alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà adottare tutte le misure necessarie tese a garantire, qualora necessario, il transito di mezzi di soccorso in piena sicurezza.
6. **Alla ditta esecutrice** è fatto obbligo di assicurare la presenza continua di personale di sorveglianza per la gestione e la verifica della segnaletica stradale, luminosa, verticale e orizzontale.

**La ditta esecutrice** dovrà installare la prescritta segnaletica provvisoria di cantiere stradale, conformemente a quanto prescritto dal D.lgs. n. 285/92 e relativo Regolamento di Attuazione, sollevando l'Ente comunale da qualsiasi responsabilità per sinistri, danni o altro che, in dipendenza dei lavori, potessero verificarsi.

**La presente ordinanza entra in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica.**

## **MANDA**

la presente ordinanza alla Polizia Municipale per l'affissione della stessa all'Albo Pretorio comunale e per la trasmissione:

- Al Sindaco del Comune di Centola;
- alla Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale di Governo;
- all'Ente Provincia di Salerno, Settore Viabilità;
- alla Stazione Carabinieri di Centola-Palinuro;
- al Comando della Polizia Stradale di Sapri;
- al Comando VV.FF. di Vallo della Lucania;
- al 118 Vallo della Lucania;
- alle ditte di Trasporto Pubblico Locale;
- alla ditta esecutrice dei lavori;
- all'Ufficio LL.PP. del Comune di Centola.

**Avverso** il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro 120 gg., al Presidente della Repubblica, nonché, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S.-D.lgs. n. 285/92-, potrà inoltre, ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.-D.P.R. n. 495/92, che decide in merito.

**Le Forze di Polizia** di cui all'art. 12 del C.d.S. - D.lgs n. 285/92- sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, pertanto, la sosta nelle aree indicate di veicoli non autorizzati comporterà nei confronti di eventuali trasgressori l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.



Il Responsabile del Servizio  
Comandante della Polizia Municipale  
Ten. Col. Dott. Giuseppe Corsaro